

Modifiche e spiegazioni concernenti l'Appendice 1 SDR

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6.3</p> <p>b. Disposizioni della tabella 1.1.3.6.3 ADR applicabili ai contenitori-cisterna di cantiere:</p> <p>Il trasporto di al massimo 1150 l di diesel/olio da riscaldamento (leggero) (N° ONU 1202) in contenitori-cisterna di cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle medesime esenzioni dei colli. Questi contenitori-cisterna di cantiere, non però i veicoli destinati al loro trasporto, devono essere etichettati e recare una segnalazione arancio secondo quanto previsto al capitolo 5.3 ADR. In galleria, per i contenitori-cisterna valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.</p>	<p>1.1.3.6</p> <p>b. Esenzioni per il trasporto di contenitori-cisterna di cantiere:</p> <p>Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in contenitori-cisterna di cantiere, con una capacità massima di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14, sottostà alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. Questi contenitori-cisterna di cantiere, non però i veicoli destinati al loro trasporto, devono essere etichettati e recare una segnalazione arancio secondo quanto previsto al capitolo 5.3 ADR. In galleria, per i contenitori-cisterna valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all'obbligo di segnalazione.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>La disposizione è precisata sotto un duplice aspetto: stralciando la nozione di «olio di riscaldamento» è precisato che i contenitori-cisterna di cantiere sono impiegati unicamente per il trasporto di carburanti ma non per quello di combustibili, conformemente alle definizioni di cui alla sottosezione 6.14.1.1 Appendice 1 SDR. Inoltre, è chiarito espressamente che i contenitori-cisterna di cantiere sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>1.1.3.6</p> <p>d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alla classe 1:</p> <p>Le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma della sottosezione 1.1.3.6.2 ADR.</p>
<p>Spiegazioni:</p> <p>Il trasporto di queste materie e oggetti esplosivi è effettuato da persone titolari di un permesso di brillamento e con formazione relativa, comprendente anche la protezione contro il furto e l'uso improprio. Queste persone sono tenute inoltre ad attuare tali protezioni in modo equivalente a quanto prescritto nel capitolo 1.10 dell'ADR (cfr. anche art. 22 cpv. 1 della legge federale sugli esplosivi; RS 941.41). È pertanto ammissibile rinunciare all'applicazione del capitolo 1.10 ADR a queste materie e oggetti, nei limiti delle quantità definite nella colonna 3 all'1.1.3.6.3 ADR, conformemente a quanto richiesto dall'associazione svizzera del brillamento.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6.6 Gli oggetti qui di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0378, 0044, Capsule per accensione a percussione; - 0339, 0012, Cartucce con proiettile inerte per armi; - 0338, 0014, Cartucce a salve per armi; - 0379, 0055, Bossoli di cartucce vuoti innescati <p>non sono sottoposti alle seguenti disposizioni dell'ADR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitolo 5.3; - sezione 5.4.3; - parte 6 - capitolo 7.2; - disposizione speciale CV1 della sezione 7.5.11; - parte 8 salvo: <ul style="list-style-type: none"> 8.1.2.1 a) e c); 8.1.4.1 a); 8.3.4; disposizione speciale S1 (3) cap. 8.5; - parte 9 <p>nota: per quanto concerne le informazioni da riportare nel documento di trasporto vedere 5.4.1.1.10 ADR.</p> <p>a. Gli oggetti possono essere classificati sotto le denominazioni precitate soltanto con l'accordo dell'autorità competente.</p> <p>b. <i>abrogato</i></p> <p>c. La massa lorda massima ammissibile è di 10 kg per collo e di 50 kg per veicolo.</p>	<p>1.1.3.6.6 <i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni: Accertamenti presso i potenziali utilizzatori hanno rilevato che non vi è (più) alcuna necessità di applicare queste disposizioni.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.1.3.6.10 Le imprese che operano con impianti di stoccaggio ed effettuano operazioni con liquidi nocivi possono trasportare i serbatoi vuoti, non ripuliti, che usano per il dépotage durante le operazioni delle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della SDR come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Questi serbatoi e i veicoli che li portano non sono soggetti alle disposizioni di costruzione, d'equipaggiamento o di controllo della SDR. b. Un'etichetta di pericolo n. 3 (fiamma nera su fondo rosso), con il lato di almeno 25 cm, deve essere affissa su ogni parete dei serbatoi (sulle due fiancate, davanti e dietro). c. Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo, le unità di trasporto devono essere munite di un 	<p>1.1.3.6.10 Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l'ambiente acquatico possono trasportare i serbatoi vuoti, non ripuliti, che usano per il dépotage durante le operazioni delle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della SDR come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Serbatoi e veicoli Questi serbatoi non sono soggetti né alle prescrizioni sull'uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 né alle disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, le prove e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. Inoltre, i veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli della parte 9 ADR. b. Etichettatura

<p>pannello di segnalazione arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo la sottosezione 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoi = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella posteriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello).</p> <p>d. Il conducente del veicolo non è soggetto alla formazione di cui al capitolo 8.2.</p> <p>Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono applicabili.</p>	<p>I due lati e ogni estremità dei serbatoi devono essere muniti di etichette secondo quanto stabilito nel capitolo 5.3 ADR. Se le etichette così apposte non sono visibili all'esterno del veicolo che le trasporta, le stesse etichette devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo. Se il veicolo che le trasporta è un rimorchio, una tale etichetta va apposta aggiuntivamente sulla parte anteriore del veicolo.</p> <p>c. Segnalazione arancio Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancio senza numero d'identificazione del pericolo secondo la sottosezione 5.3.2.1.1 ADR (per es.: rimorchio con serbatoi = un pannello sulla parte anteriore e uno su quella posteriore; veicolo trattore senza serbatoio = nessun pannello).</p> <p>d. Trasporto di merci pericolose aggiuntive I colli approvati, marcati ed etichettati placcati possono trasportare aggiuntivamente merci pericolose nei limiti delle quantità massime riportate nella tabella 1.1.3.6.3 ADR e merci pericolose che sottostanno alle esenzioni di cui all'1.1.3.1 c ADR.</p> <p>e. Formazione Il conducente del veicolo non è soggetto alla formazione di cui al capitolo 8.2.</p> <p>Tutte le altre prescrizioni della SDR rimangono applicabili.</p>
--	--

Spiegazioni:

La modifica nella versione italiana dell'ingresso costituisce un adeguamento linguistico-formale alle versioni tedesca e francese. La disposizione è in parte precisata (cfr. lettera a). Su richiesta di CITEC Suisse, in futuro dovrà essere consentito di utilizzare placche di dimensioni ridotte [10x10 cm] per i serbatoi con una capacità massima pari a 3 m³ (cfr. lettera b) e di trasportare aggiuntivamente ai serbatoi vuoti e non ripuliti merci pericolose in colli, nei limiti delle quantità indicate all'1.1.3.6.3 ADR o che sottostanno alle esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.1 c ADR (cfr. lettera d).

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>1.3.3 La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno 10 anni.</p>

Spiegazioni:

Il diritto internazionale obbliga gli Stati contraenti a definire il periodo durante il quale va conservata la documentazione relativa alla formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose. Con le disposizioni dell'1.3.3.3 Appendice 1 SDR, tale termine è fissato ad almeno 10 anni per la Svizzera.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.6.3.21 I contenitori-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell'Appendice B.1b in vigore fino al 31 dicembre 1987, possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4 e 6.5.4.5.</p>	<p>1.6.3.21 <i>Adeguamento della parte finale della disposizione:</i> ... se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5. e 6.5.5.1 ad eccezione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.</p>
<p>Spiegazioni: Su richiesta dell'autorità competente in materia di approvazione (Ispettorato federale delle merci pericolose; EGI) nel testo viene precisato che per essere utilizzati anche in futuro come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), i contenitori-cisterna cubici (di metallo) devono soddisfare non solo le disposizioni di cui al 6.5.3, 6.5.4.4 e 6.5.4.5, ma anche le prescrizioni della sottosezione 6.5.5.1 ADR (ad eccezione delle sottosezioni 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6). Secondo l'EGI, questa precisazione non si ripercuote negativamente su questi contenitori-cisterna, poiché già oggi essi sono controllati periodicamente sulla base di tali disposizioni.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.6.3.24 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 1999 e che non soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.8 ADR ma che, sulla base di Norme e rapporti EMPA e delle istruzioni tecniche del 3 dicembre 1997 (TA 005) dell' EGI (Ispettorato federale delle merci pericolose a Wallisellen), sottostanno a determinate disposizioni transitorie, possono ancora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2010. Tutte le altre disposizioni della SDR rimangono applicabili.</p>	<p>1.6.3.24 <i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni: La misura transitoria scadrà il 31.12.2010.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>1.6.3.28 I contenitori-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 1988, ma che non soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14 della presente Appendice, possono ancora essere utilizzati fino al 31 gennaio 2010. Questi contenitori, dal 1° gennaio 2003, non possono più essere trasformati o modificati.</p>	<p>1.6.3.28 <i>Abrogato</i></p>
<p>Spiegazioni: La misura transitoria scadrà il 31.12.2010.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
	<p>1.10.2.4 La descrizione dettagliata della formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.10 ADR deve essere conservata per almeno 10 anni.</p>
<p>Spiegazioni: Il diritto internazionale obbliga gli Stati contraenti a definire il periodo durante il quale va conservata la documentazione relativa alla formazione in materia di security ricevuta dai dipendenti. Con le disposizioni dell'1.10.2.4 Appendice 1 SDR, tale termine è fissato ad almeno 10 anni per la Svizzera.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.1.1 Contenitori-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le operazioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, vengono considerati come contenitori-cisterna o cisterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR. I contenitori-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna).</p>	<p>6.14.1.1 Contenitori-cisterna di cantiere: <i>Introduzione di un nuovo paragrafo alla fine delle definizioni:</i> Tutti gli accessori e gli equipaggiamenti devono trovarsi all'interno del recipiente di raccolta.</p>
<p>Spiegazioni: Completando in tal senso la definizione, si precisa, su richiesta dell'EGI, che il contenitore-cisterna di cantiere può essere ritenuto conforme alle disposizioni giuridiche unicamente se gli accessori e gli equipaggiamenti si trovano all'interno del recipiente di raccolta. Va notato che a medio termine l'USTRÀ esaminerà la possibilità di eliminare il contenitore-cisterna di cantiere.</p>	

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>6.14.1.2.1 Le disposizioni speciali da 6.14.2 a 6.14.3 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai contenitori-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione delle sottosezioni 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, da 6.8.2.1.15 a 6.8.2.1.23. I contenitori-cisterna di cantiere possono essere utilizzati solo per il carico e il trasporto di carburante diesel/olio da riscaldamento (leggero), N° ONU 1202.</p>	<p>6.14.1.2.1 Le disposizioni speciali da 6.14.2 a 6.14.3 completano o modificano il capitolo 6.8 ADR e si applicano ai contenitori-cisterna di cantiere. Per il resto, devono essere rispettate tutte le altre disposizioni del capitolo 6.8 ADR, ad eccezione delle sottosezioni 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, da 6.8.2.1.15 a 6.8.2.1.23. I lavori di saldatura possono essere eseguiti unicamente da saldatori qualificati. I contenitori-cisterna di cantiere possono essere utilizzati solo per lo stoccaggio e il trasporto di carburante diesel (N° ONU 1202).</p>
<p>Spiegazioni: Stando alla normativa vigente, i lavori di saldatura dei contenitori-cisterna di cantiere devono essere eseguiti a regola d'arte ma non necessariamente da saldatori qualificati. Questa situazione giuridica si è rilevata</p>	

più volte insufficiente in termini di sicurezza secondo quanto riferito dall'EGI, motivo per cui si è deciso di prescrivere, su richiesta di quest'ultimo, che in futuro i lavori di saldatura dovranno essere eseguiti da saldatori che dispongono di una qualificazione corrispondente.

Stralciando la nozione di «olio di riscaldamento» è precisato che i contenitori-cisterna di cantiere sono impiegati unicamente per il trasporto di carburanti ma non per quello di combustibili, conformemente alle definizioni di cui alla sottosezione 6.14.1.1 Appendice 1 SDR.

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p>8.2.1.10.1 Indipendentemente dalla massa massima ammissibile del veicolo, le disposizioni della sottosezione 8.2.1 ADR, relative ai corsi di formazione riconosciuti e al rilascio di un certificato di formazione approvato dall'autorità competente, si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU 2912-2919, 2977, 2979, 3321 a 3333.</p>	<p>8.2.1.10.1 Le disposizioni della sottosezione 8.2.1 ADR relative ai corsi di formazione riconosciuti e al rilascio di un certificato di formazione approvato dall'autorità competente, si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333.</p>
<p>Spiegazioni: Secondo le disposizioni dell'ADR, in tale contesto la «massa massima ammissibile del veicolo» non ha più alcuna rilevanza. Il tenore della disposizione nazionale è pertanto adeguato di conseguenza. Il N° ONU 2979 è sostituito dal N° ONU 2978 nell'ottica di una modifica redazionale.</p>	